

ARTICOLO 7

DIRITTO DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI AD UNA TUTELA

ARTICOLO 7 §1

In relazione alle Conclusioni del Comitato Europeo, il quale ha riscontrato alcuni casi di non conformità da parte dell'Italia sull'applicazione dell'art. 7, si rileva quanto segue.

Per quanto concerne il primo caso, relativo al mancato rispetto della norma che vieta l'adibizione dei minori al lavoro al di sotto dell'età minima prestabilita (paragrafo 1), si evidenzia che tale affermazione da parte del Comitato fa riferimento ai risultati pubblicati dall'inchiesta "Lavoro e lavori minorili" condotta dalla Confederazione Generale del Lavoro (CGIL), la quale, sulla base di una stima, afferma che i minori impiegati in Italia illegalmente sono compresi tra 360.000 e 430.000.

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che rappresenta la parte più consistente del Sistema statistico nazionale (Sistan) al quale è affidato il compito di produrre e diffondere la statistica ufficiale all'Italia e agli organismi internazionali, ha fornito dati notevolmente diversi, che smentiscono le stime della ricerca sopra citata.

Si riporta di seguito un estratto delle conclusioni tratte dallo studio elaborato dal Sistema informativo sul lavoro minorile dell'ISTAT.

L'indagine sulle prime esperienze lavorative dei giovani ha fatto emergere quanto sia vario il grado di coinvolgimento dei minori nel lavoro. I primi lavori descritti dagli adolescenti intervistati sono apparsi, infatti, estremamente eterogenei (le ripetizioni di matematica date al cugino più piccolo, la raccolta delle mele, il *dog sitter*, ...).

Sulla base dei risultati dall'indagine retrospettiva, e facendo delle opportune ipotesi, i ragazzi con meno di 15 anni che al momento della rilevazione (anno 2000) svolgevano un qualsiasi tipo di attività lavorativa erano circa 144.285, cioè il 3,1% dei circa 4.500.000 bambini di quell'età (**prospetto 1**).

Prospetto 1. Ragazzi di 7-14 anni che svolgono qualche attività lavorativa

DATI ASSOLUTI				PER 100 COETANEI			
7 – 10 anni	11 – 13 anni	14 anni	Totale	7 – 10 anni	11 – 13 anni	14 anni	Totale
12.168	66.047	69.070	144.285	0,5	3,7	11,6	3,1

La quota è decisamente crescente con l'età. L'incidenza infatti è dello 0,5% per i bambini tra i 7 e i 10 anni, del 3,7% per quelli tra gli 11 e i 13 anni, per arrivare all'11,6% per i 14enni. Un ulteriore elemento a conforto delle stime ottenute viene dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che nel 2002 ha fornito delle stime relative al lavoro minorile nel mondo. Facendo riferimento ai bambini "economicamente attivi" in una specifica settimana, la percentuale stimata di bambini che lavorano nei paesi sviluppati è del 2%. Una quota ovviamente inferiore a quella ottenuta per l'Italia (3,1%) in cui il riferimento dei dati è però all'intero anno. Per poter valutare se e quanto la posizione italiana differisca da quella media degli altri paesi sviluppati, si è trasformato il dato italiano riferito all'anno, in quello riferito ad una singola settimana, avendo come

riferimento la settimana e l'anno. In questo caso, la stima del 3,1% ottenuta in Italia, diventa all'incirca dell'1,7% quando ci si riferisce alla settimana. In base a queste assunzioni, le sole possibili al momento, le stime ottenute per il nostro Paese sono in linea con quelle calcolate dall'OIL per i paesi sviluppati (2%).

I primi lavori svolti dai giovani non rappresentano sempre delle esperienze critiche. In alcune situazioni essi non sono in contrasto con il normale sviluppo fisico e della personalità, in altre, invece, creano allarme. Si tratta fortunatamente di una decisa minoranza di lavori svolti con continuità, a volte pericolosi o stanchi e non sempre compatibili con l'attività di svago o scolastica dei bambini. Questi bambini chiamati a crescere troppo in fretta possono essere stimati in 12.300, pari allo 0,26% dei minori (**prospetto 2**), quando si tratta di lavori continuativi.

Il fenomeno riguarda di gran lunga e più spesso i ragazzi di 14 anni: per questi l'incidenza è dello 0,87%, contro lo 0,28% degli 11-13enni e lo 0,09% dei più piccoli. Con riferimento ai lavori svolti in modo non continuativo, invece, i minori oggetto di "sfruttamento" risultano 19.200 unità, pari allo 0,4% della popolazione tra i 7 ed i 14 anni. Anche nell'ambito delle attività non continuative si riscontra un incremento dell'incidenza del fenomeno al crescere dell'età. Considerando l'insieme delle attività lavorative continuative e non, il numero di minorenni "sfruttati" risulta di 31.500 unità, pari allo 0,66% della popolazione giovanile tra i 7 ed i 14 anni, con un'incidenza che raggiunge il picco del 2,74% tra i quattordicenni.

Prospetto 2 - Minori "sfruttati" per età e tipologia di lavoro

SFRUTTATI PER 100 MINORI					
Tipologia di lavoro	Valore assoluto	Totale	7 – 10 anni	11 – 13 anni	14 anni
Lavoro continuativo	12.300	0,26	0,09	0,28	0,87
Lavoro non continuativo	19.200	0,40	0,06	0,36	1,87
Totale	31.500	0,66	0,15	0,64	2,74

Bisogna tenere presente che lavoro minorile e "sfruttamento" sono fenomeni distinti che vanno valutati e affrontati con ottiche diverse. Alla luce dei risultati ottenuti, infatti, non è solo la dimensione dei due fenomeni ad apparire diversa, ma diverse appaiono anche le motivazioni e il contesto in cui si sviluppano le due tipologie di lavoro.

Il lavoro minorile più grave sembra un fenomeno maggiormente legato alle condizioni di oggettivo disagio economico che si possono verificare all'interno di singole famiglie. Episodi di sfruttamento minorile sono infatti di gran lunga più probabili quando non ci sono occupati all'interno della famiglia o quando si tratta di famiglie numerose (più di 4 componenti), ma - diversamente da quanto si verifica per le attività lavorative più generiche - gli episodi più gravi non aumentano all'aumentare delle opportunità di lavoro presenti sul territorio (segnatamente nel Nord). In questo senso lo sfruttamento minorile appare un fenomeno trasversale che può verificarsi anche in zone del Paese molto diverse

dal punto di vista dello sviluppo economico. Qualora si guardi al complesso dei lavori svolti dai ragazzi, la ripartizione territoriale (e il Nordest in particolare) acquista una sua influenza nello spiegare un fenomeno che appare più una eco degli alti tassi di occupazione locali che non un fenomeno critico, legato a situazioni di svantaggio sociale.

Va comunque notato che altre determinanti accomunano invece i due diversi tipi di lavoro. Per esempio, il tipo di settore in cui lavora il padre (agricoltura, alberghi, ecc...) o un titolo di studio basso del capofamiglia.

Piccoli lavori

L'indagine dell'ISTAT fornisce una ampia descrizione del mondo dei lavori svolti dai minori, mettendone in luce le diverse sfaccettature.

I giovani tra i 15 e i 18 anni, che risultano aver avuto una qualche esperienza di lavoro prima dei 15 anni sono il 13,8%. Si tratta in questo caso del complesso delle attività svolte e non soltanto dei lavori più gravi e preoccupanti.

Ancora una volta va segnalato che la quota di minori "lavoratori" risente della percentuale di quanti, più numerosi, hanno avuto la prima esperienza di lavoro proprio a 14 anni. Tale quota infatti è pari al 7,5%, con riferimento a quanti l'hanno sperimentata a quell'età, scende al 5,1% quando si fa riferimento agli episodi di lavoro intervenuti tra gli 11 e i 13 anni, ed è soltanto dell'1,2% quando ci si riferisce agli episodi precedenti gli 11 anni. Il coinvolgimento in attività lavorative sembra quindi aver riguardato assai poco gli attuali adolescenti quando erano ancora dei bambini, mentre dopo i 10 anni il fenomeno, per quanto assai contenuto, comincia a prendere una qualche consistenza.

Le caratteristiche dei lavori dei ragazzi

Per quanto riguarda il tipo di attività svolta, bisogna sottolineare che i lavori compiuti dai ragazzi si differenziano sostanzialmente dai lavori degli adulti, sia per la loro intensità che per la qualità dei compiti. Il primo lavoro che gli attuali 15-18enni hanno svolto prima dei loro 15 anni (**Prospetto 3**), si configura nella stragrande maggioranza dei casi come un lavoro stagionale (71,7%), la cui durata complessiva non supera quasi mai (82,6%) i tre mesi l'anno. Si tratta inoltre di attività quasi sempre conciliabili con la scuola: solo il 12,6%, infatti, dichiara di essersi assentato a volte per lavorare.

Malgrado la frequenza delle attività lavorative sia relativamente blanda, gli episodi di lavoro ricordati dai ragazzi sono a volte di un certa rilevanza. Oltre il 50% dei ragazzi ha dichiarato che nel periodo in cui ha svolto qualche lavoro era impegnato "più o meno tutti i giorni" e per più di 4 ore al giorno.

Prospetto 3. Ragazzi di 15-18 anni che hanno avuto qualche esperienza di lavoro prima dei 15 anni per sesso e caratteristiche del primo lavoro svolto (composizioni percentuali)

ATTIVITA' STAGIONALE			
Si	73,1	69,1	71,7
No	26,8	30,8	28,2
Totale	100,0	100,0	100,0

N. DI ORE GIORNALIERE			
Fino a 2 ore	17,0	18,0	17,4
Da più di 2 a 4 ore	27,8	33,5	29,8
Da più di 4 a 7 ore	28,8	27,3	28,3
Più di 7 ore	26,2	21,0	24,4
Totale	100,0	100,0	100,0

ASSENZA SCOLASTICA PER LAVORO			
Mai	85,9	90,2	87,4
Raramente	8,2	5,5	7,3
Spesso/Qualche volta	5,9	4,3	5,3
Totale	100,0	100,0	100,0

LAVORO CON GENITORI O PARENTI				
Si	64,5	50,0	59,4	
No, con altre persone o da solo	35,4	49,9	40,5	
Totale	100,0	100,0	100,0	

Se quindi le attività svolte per periodi lunghi sono relativamente poche, i lavori più brevi sono spesso intensi.

Anche il tipo di attività e il luogo in cui questo primo lavoro veniva svolto, fanno emergere due tipi di realtà: una, più circoscritta, in cui l'attività del ragazzo si avvicina di più, per contenuto e modalità, al lavoro adulto; una seconda, più ampia, relativa agli aiuti familiari, alle collaborazioni domestiche che, anziché dar prova della realtà del lavoro minorile, finiscono piuttosto per testimoniare il grado di responsabilizzazione del minore nella vita familiare. Questo tipo di aiuti è quello che si svolge più spesso all'interno delle mura di casa (propria, di parenti o altrui nel 21% dei casi) e insieme ai genitori in quasi il 60% dei casi. A volte la partecipazione dei figli alla gestione familiare sembra essere parte di una vera e propria strategia educativa. In effetti, a seconda dei contesti familiari e del tipo di attività svolta dai genitori il coinvolgimento dei ragazzi può risultare più immediato: è il caso dell'aiuto nel negozio di proprietà o nell'officina artigiana, della raccolta delle olive nel podere dei genitori o dei parenti. Sono infatti proprio gli aiuti dati in campagna, nel negozio, al bar o al ristorante le attività in cui i bambini sono impegnati più spesso. Proprio per le particolari mansioni in cui sono coinvolti i minori, questi non vengono sempre pagati (il 30% circa non percepisce alcuna retribuzione). A volte però le attività lavorative dei ragazzi si svolgono con modalità e in luoghi simili a quelli degli adulti. Questo è vero in particolare per i maschi: uno su quattro dichiara di aver lavorato in un'officina, in una fabbrica o in un cantiere. Le bambine, invece, forniscono più spesso "aiuti domestici a terzi" (15,4%), spesso come babysitter, è anche per questa ragione che risultano aver lavorato meno frequentemente dei maschi con i genitori (50%).

Anche dal punto di vista dei ragazzi, il primo lavoro non è ritenuto sempre gravoso, anzi, è risultato spesso gradito (il 72,3% dichiara che gli piaceva “molto o abbastanza”). Si tratta inoltre di attività che lasciavano quasi sempre il tempo per giocare e stare con gli amici (76,8%) e per fare i compiti (89,6%). Nella percezione dei ragazzi quindi il loro primo lavoro non si configura come un impedimento per un armonioso sviluppo fisico e mentale, tanto più che soltanto il 12,6% di questi ragazzi saltava qualche giorno di scuola per lavorare. A questo proposito, va sottolineato però come i bambini si sobbarchino volentieri degli oneri che li aiutano a sentirsi grandi. Infatti, solo il 27,5% dichiara che il lavoro svolto non gli piaceva, anche se una quota ben maggiore (42,5%) lo considerava molto o abbastanza stancante.

Per quanto riguarda l’età, bisogna sottolineare che le mansioni svolte dai bambini “grandi” sono in generale più esterne alla famiglia di quanto non accada per quelle svolte dai più piccoli. I bambini con meno di 11 anni aiutano più spesso i propri genitori in casa propria, in campagna o in negozio; i 14enni lavorano più spesso in laboratori, officine, in alberghi e ristoranti. Soltanto nel 45,3% dei casi svolgono la loro attività con genitori o parenti, tanto che quando lavorano guadagnano quasi sempre qualcosa (79,2%) che tendenzialmente tengono per sé. Le attività dei più piccoli invece vengono svolte quasi sempre in compagnia dei genitori o di parenti (79,9%) e solo nella metà dei casi danno origine ad un compenso in denaro o ad una paghetta.

Questo non significa che tutte le esperienze di lavoro descritte dagli intervistati siano tali da essere incompatibili con gli studi. Anzi, queste costituiscono una netta minoranza nel panorama dei lavori e lavoretti fatti dagli “under 15”. Certamente in alcuni contesti culturalmente più fragili la scuola viene vista, piuttosto che come un’occasione di formazione come un passaggio propedeutico al lavoro. Cosicché quando la scuola non serve per trovare un’occupazione (in quanto i ragazzi l’hanno già o la troveranno molto facilmente) perde del tutto il suo fascino.

Tre tipologie di lavoro minorile

I primi lavori e lavoretti che i 15-18enni hanno ricordato di aver svolto, presentano quindi, una notevole variabilità e, tranne alcune eccezioni, sono difficilmente riconducibili alle attività lavorative degli adulti. Per dare un’idea sintetica del mondo che è emerso attraverso l’indagine è stata utilizzata una tecnica statistica diversificata che ha consentito di individuare tre tipologie di lavoro minorile, diverse per caratteristiche e dimensione:

- aiuti ai familiari (50,0%)
- lavori stagionali (31,9%)
- lavori più impegnativi (17,5%).

Il primo gruppo, il più consistente (50%), è rappresentato appunto dagli “aiuti ai familiari”. Il 78% dei ragazzi che appartengono a questo gruppo svolge infatti un lavoro con i genitori o i fratelli. Si tratta di attività più leggere rispetto a quelle presenti negli altri due gruppi: solo di rado i ragazzi erano impegnati tutti i giorni (30%) o per più di 4 ore al giorno (20%), e per lo più erano coinvolti in attività stagionali (73%), fatte più spesso per aiutare i genitori (52%), anche se per questo aiuto talvolta i ragazzi ricevevano una

paghetta (42%). Sono inoltre assai pochi i ragazzi di questo gruppo che consideravano questo lavoro molto o abbastanza stancante (21,1%) e che per svolgerlo non avevano tempo per stare con gli amici (10,6%).

Il secondo gruppo, "lavori stagionali", raccoglie invece circa un terzo dei ragazzi economicamente attivi. Si tratta effettivamente di occupazioni svolte quasi esclusivamente in modo stagionale (90%), che cominciano però a somigliare di più ad attività lavorative vere e proprie: vengono svolte quasi sempre senza i genitori o i fratelli (87%) e a fronte di una retribuzione (95%). Pur trattandosi di attività svolte per brevi periodi (appunto stagionali) spesso sono intense: impegnano i ragazzi tutti i giorni nell'83% dei casi e per più di 4 ore al giorno nell'87%. I ragazzi stessi li ricordano come lavori molto o abbastanza stancanti (70%), che nel 40% dei casi non lasciavano mai o quasi mai tempo per stare con gli amici.

Il terzo gruppo, fortunatamente il più esiguo (coinvolge solo il 17,5% dei ragazzi che hanno svolto qualche attività) è quello dei "Lavori più impegnativi". È composto da lavori che, come nel caso precedente, impegnano molto i ragazzi: assai spesso tutti i giorni (81%), per più di 4 ore al giorno (85%), non sono svolti con genitori o fratelli (73%) e sono retribuiti (93%). Ma in questo gruppo l'attività appare meno episodica che negli altri due. Infatti, nel caso dei "Lavori più impegnativi" la quota di lavori stagionali è più bassa che negli altri due gruppi (46%), mentre è massima quella dei lavori svolti "un po' in tutto il corso dell'anno" (54%).

Secondo i dati presentati dall'ISTAT, sono infatti solo 144.000 i minori che lavorano in Italia, vale a dire il 3,1% della popolazione minorile. Di questi 144.000, sono 31.500 i minori considerabili sfruttati sul lavoro.

L'efficacia della legislazione a protezione dei minori sul lavoro è riscontrabile anche attraverso un approfondimento di altri dati disponibili.

Per quanto riguarda i dati forniti dagli Ispettorati del Lavoro per il periodo 1997-2001, il Ministero del Lavoro ha registrato che, a fronte di un costante incremento nel corso degli anni delle aziende ispezionate (+29% nel quinquennio considerato), si registra una rilevante diminuzione del numero di aziende che occupano minori (-82%): la riduzione è stata di ben 10 punti percentuali (dal 14% al 4% nel solo biennio 2000-2001).

Domanda A

Parametro principale per l'età di ammissione al lavoro è il dato relativo all'assolvimento dell'obbligo scolastico; l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata infatti "al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria", non potendo comunque essere inferiore ai 15 anni compiuti (art. 5).

La disposizione va letta in connessione con quanto ora stabilito dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, ha elevato da 8 a 10 anni l'obbligo di istruzione. Tale previsione ha rilievo anche per l'apprendistato dal momento che viene meno la deroga contenuta nell'art. 6, 2° comma, della legge n. 25 del 1955, mantenuta dall'art. 16, 6° comma, della legge n. 196 del 1997, che prevedeva la possibilità

di occupare come apprendista anche un minore quattordicenne che avesse adempiuto all'obbligo scolastico, fino alla modifica dei limiti di età per l'assolvimento di tale obbligo. E', dunque, vietato adibire al lavoro i bambini, principale obiettivo della direttiva n.94/33/CE, tranne che in talune attività e a particolari condizioni; in particolare, l'impiego dei bambini in via eccezionale è possibile in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale¹.

La normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti si applica a tutti i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, esclusi gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

Si ricorda, inoltre, che l'Italia, con legge n° 157 del 10 aprile 1981, ha ratificato la Convenzione OIL n. 138 sull'età minima. Oltre a ciò, nella Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 17 giugno 1999, è considerato tra le forme peggiori di sfruttamento qualsiasi tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischia di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore. In questa sede, quindi, il lavoro minorile più grave è stato individuato come un lavoro che possa pregiudicare il normale sviluppo fisico e psicologico del minore.

Domanda B

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato. Specifichiamo comunque che alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996 ove assicurino un trattamento più favorevole. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

Così come modificata dal decreto legislativo n. 345/99², la normativa attuale non prevede più alcun riferimento ai "lavori leggeri" essendo stabilito, per i minori di 15 anni un divieto assoluto di adibizione al lavoro eccezionale fatta per le deroghe sopra descritte.

Tale decreto ha sostanzialmente modificato la precedente legge n. 977/67 la quale prevedeva che nelle attività non industriali i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti potevano essere occupati in lavori leggeri, compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute che non comportassero trasgressione dell'obbligo scolastico. Tali lavori, che non dovevano essere svolti nei giorni festivi e durante la notte, erano determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

¹ Il procedimento autorizzativo è descritto e regolamentato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

² Il decreto legislativo in esame ha modificato ed integrato la disciplina di tutela del lavoro minorile preesistente (legge 977/67) per adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 94/33/CE.

Domanda C

L'applicazione della normativa in materia è garantita dall'attività degli organi e delle autorità competenti.

ARTICOLO 7 §2

Con riferimento alle **conclusioni del Comitato**, nelle quali si rileva che la legislazione italiana non tiene debitamente in conto la nozione di “**stretta necessità**”, riguardo alla deroga al divieto di adibizione al lavoro per i minori di anni 18 per attività che risultino dannose per il loro sviluppo, si fa presente quanto segue.

Il D.lgs 345/99, modificato dal D.lgs 262 del 18/08/2000, consente agli adolescenti di svolgere attività altrimenti vietate “*per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa*”.

L'attività deve essere svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione” (cfr. art. 6, comma 2). Si è voluto riconoscere ai ragazzi, soprattutto in considerazione dei casi a rischio sociale, la possibilità di apprendere una professione a cui altrimenti non avrebbero potuto accedere prima dei 18 anni, facilitandone così l'inserimento nel mondo del lavoro.

Quanto sopra premesso, si ritiene che la previsione della norma circa la nozione di “**stretta necessità**” sia per lo meno equivalente, se non più restrittiva, a quanto richiesto dal Comitato e di cui all'allegato della Carta Sociale europea emendata (art. 7 par. 2).

Domanda A

L'elenco delle attività pericolose, che possono essere eccezionalmente svolte dagli adolescenti (v. sopra), è contenuto nell'allegato I del decreto legislativo (D.Lgs.) 262/2000, di seguito riportato.

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. *Agenti fisici:*

a) *atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;*
b) *rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP- d.*

2. *Agenti biologici:*

a) *agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.*

3. *Agenti chimici:*

a) *sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;*

b) *sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:*

- 1) *pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);*
- 2) *possibilità di effetti irreversibili (R40);*
- 3) *può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);*

- 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
- 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
- 7) può ridurre la fertilità (R60);
- 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ;
- 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività' nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500°C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghi, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) (Soppresso).
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.

- 20) *Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.*
- 21) *Produzione di calce ventilata.*
- 22) *Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.*
- 23) *Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.*
- 24) *Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.*
- 25) *Lavori nei magazzini frigoriferi.*
- 26) *Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.*
- 27) *Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.*
- 28) *Operazioni di metallizzazione a spruzzo.*
- 29) *Legaggio ed abbattimento degli alberi.*
- 30) *Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.*
- 31) *Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.*
- 32) *Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.*
- 33) *Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.*
- 34) *Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.*
- 35) *Produzione di polveri metalliche.*
- 36) *Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.*
- 37) *Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.*

Domanda B

Il Decreto legislativo n. 262/2000 ha modificato la disciplina in materia. In base alle nuove disposizioni, è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

In deroga a tale divieto, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione (cfr. *premessa art. 7, par. 2*).

Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, tali attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in ordine al rispetto, da parte del datore di lavoro richiedente, della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Domanda C

Il decreto legislativo n. 345/99, modificato dal d.lgs. 262/2000, prevede l'adozione di specifiche modalità per la valutazione dei rischi lavorativi, ognqualvolta si tratti di adibire i minori al lavoro, ovvero di modificare in misura rilevante le condizioni di lavoro degli stessi. Si ricorda che la valutazione dei rischi e il connesso principio della "programmazione della prevenzione" costituisce l'aspetto centrale del sistema di prevenzione introdotto dal d.lgs. n. 626/1994.

In particolare la valutazione dei rischi deve prendere in esame, oltre agli elementi tipici di qualsiasi valutazione (attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro, esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici, sistemazione delle attrezzature di lavoro, ecc...) anche gli aspetti di specifica rilevanza per l'impiego dei minori quali lo "sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età.

Particolare rilievo è poi attribuito alla formazione e all'informazione dei minori, con la precisazione che l'informazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di cui all'art. 21, del d.lgs. n. 626/1994, deve essere fornita anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 8).

ARTICOLO 7 §3

In riferimento al rilievo effettuato nelle conclusioni del Consiglio d'Europa in merito alla situazione italiana riguardante l'utilizzo in attività lavorative di minori in età di istruzione obbligatoria, si deve sottolineare che:

- 1) l'indagine da cui sono tratti i dati citati nelle conclusioni (Lavoro e lavori minorili), sebbene sia stata condotta dalla CGIL con serietà e competenza utilizzando metodologie statistiche, non si rifà ad un campione probabilistico, ma ad un campione ragionato. Le 542 interviste, infatti, sono state effettuate individuando i soggetti in particolari aree e in modo diretto, non scegliendoli in modo casuale dall'universo di riferimento (difficilmente identificabile). Questo non consente di estendere i risultati all'universo dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola prematuramente, cosa che viene invece fatta nel rilievo del Consiglio d'Europa laddove assume la percentuale del 42% di ragazzi che hanno abbandonato la scuola per svolgere un lavoro, citata nell'indagine, come quella riferita all'intero contesto nazionale.
- 2) più volte nel rapporto della CGIL si sottolinea come sia "superato l'approccio teorico che stabilisce una relazione di corrispondenza biunivoca tra lavoro minorile e la dispersione scolastica: non è più del tutto scontato che il minore che abbandona la scuola si inserisce sicuramente nel mondo del lavoro, viceversa, il minore che lavora illegalmente con certezza ha abbandonato la scuola." Infatti, l'abbandono scolastico è spesso frutto di percorsi scolastici difficili, che può dipendere da scelte consapevolmente maturate dal minore e dalla sua famiglia legate ad una sfiducia nei confronti dell'istituzione scuola, che non viene più vissuta come uno strumento di promozione socio-culturale.
- 3) dal 1988, prima in aree pilota e poi, a partire dal 1994 in tutto il territorio nazionale, sono stati avviati, spesso con successo, progetti mirati a contrastare i fenomeni della dispersione scolastica. Tali progetti si rifanno ad un modello sistematico e ad un approccio globale, tendente a superare la frammentarietà degli interventi ed a coinvolgere tutti i soggetti del territorio, oltre la scuola, attraverso l'integrazione delle risorse, la lettura integrata dei dati, la condivisione degli interventi e la formazione integrata.

Con riferimento alle conclusioni del Comitato circa l'abbandono scolastico in Italia, si fa inoltre presente che il Ministero dell'Istruzione, ha recentemente pubblicato (gennaio 2004) un'indagine campionaria sulla dispersione scolastica in Italia relativamente all'anno scolastico 2002-03, che fornisce attendibili indicazioni riguardo ai fenomeni di abbandono ed evasione.

Dallo studio risulta che il fenomeno, nell'ultimo quinquennio, si è attestato nelle scuole elementari su livelli "fisiologici" costanti nel tempo, mentre presenta nelle scuole medie valori più elevati, pur sempre con dimensioni molto contenute.

Per quanto concerne le scuole elementari (bambini di età compresa tra 6 e 11 anni), il dato risultante dagli indicatori di interruzione di frequenza che sembrano configurare un abbandono (iscritti mai frequentanti e interruzioni di frequenza non formalizzate) complessivamente nei cinque anni di corso è dello 0,08%, identico a quello dell'anno precedente. La quasi totalità dei casi è, comunque, ascrivibile ad alunni nomadi trasferitisi e/o ritiratisi senza preavviso.

Nelle scuole medie (bambini di età compresa tra 11 e 13 anni), che presentano valori più elevati dei corrispondenti valori riscontrati nelle scuole elementari (nell'anno scolastico 2002-03 ha interrotto la frequenza lo 0,31% degli iscritti), il *trend* degli ultimi anni ha un andamento molto regolare, nel quale i valori dell'Italia si pongono a metà tra quelli delle ripartizioni meridionale ed insulare e quelli del centro-nord. La maggiore concentrazione di interruzioni (0,2% nazionale) è presente tra gli alunni mai frequentanti sebbene iscritti, con punte dello 0,37% nel sud (0,68% in Calabria) e dello 0,31% nelle isole. Così come nelle scuole elementari, i valori riscontrati nelle scuole medie sono influenzati dalle scelte operate dagli alunni di famiglie nomadi, i quali, però, costituiscono solo una parte di coloro che interrompono gli studi.

Si richiama, inoltre, quanto emerso dallo studio elaborato dal Sistema informativo sul lavoro minorile dell'ISTAT, già citato nella risposta al par. 1. In particolare si rinvia ai dati forniti dal Prospetto 3, secondo cui l'87,4% dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno avuto qualche esperienza di lavoro prima dei 15 anni ha dichiarato di non avere mai saltato giorni di scuola per lavoro.

Domanda A

L'obbligo scolastico è stato ridefinito e ampliato dall'art. 2, *lettera c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53: il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Domanda B

L'art. 18 della legge n. 977/1967, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 345/1999, stabilisce che per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, mentre per gli adolescenti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

In base alle disposizioni del d.lgs. n. 345/1999, l'impiego dei bambini è possibile in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

La prestazione lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24. In caso diverso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive (articolo 17).

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora il lavoro giornaliero si protragga oltre tale orario, esso deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora (art. 20).

Nei casi in cui il lavoro presenta carattere di pericolosità o gravosità, la Direzione Provinciale del Lavoro può prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia (art. 21).

L'art. 22 della legge n. 977/1967, così come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999, prevede che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per i minori di 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

Domanda C

La vigilanza sull'applicazione della legislazione e regolamentazione in materia è affidata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che la esercita attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia (artt. 28 e 29, legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificati dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345).

ARTICOLO 7 §4

Con riferimento alle **conclusioni del Comitato**, si fa presente che:

- l'obbligo formativo è sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.257/2000 e dalla Legge n. 53 del 2003 per tutti i minori di 18 anni.
- le osservazioni del Comitato si basano su una distinzione in due gruppi (bambini minori di 16 anni e bambini ultrasedicenni), presupponendo che il limite lavorativo stabilito dal decreto legislativo n. 345/99 per tutti i minori di 16 anni sia di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. In realtà l'articolo 2 del D.Lgs. 345/99 ha introdotto la distinzione tra bambini (minorì di 15 anni) e adolescenti (dai 15 ai 18 anni): i bambini liberi da obblighi scolastici non possono lavorare oltre le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Il limite di 8 ore giornaliere e 40 settimanali si riferisce all'attività lavorativa, non alla durata cumulativa del lavoro e della formazione come indicato nelle "Conclusioni". Tuttavia ricordiamo che, come già chiarito in precedenza (cfr. par. 3, domanda B), un limite implicito deriva dal fatto che *"l'attività lavorativa non può pregiudicare la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale"* (art. 18 della legge 977/67 così come modificato dal d.lgs. 345/99). Ad avvalorare la bontà di tale quadro normativo, si rinvia ai dati forniti dal Prospetto 3 (*supra* par. 1), secondo cui ben l'87,4% dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno avuto qualche esperienza di lavoro prima dei 15 anni ha dichiarato di non avere mai saltato giorni di scuola per lavoro.

Domanda A

Vedi *supra*.

Domanda B

Il quadro normativo non prevede deroghe al limite della durata dell'attività lavorativa.

Domanda C

I limiti di orario lavorativo essendo stabiliti per legge non subiscono deroghe ad opera della contrattazione collettiva né per comportamenti datoriali collidenti. Si tratta, infatti, di disposizioni legislative presidiate da sanzioni penali (ammenda fino a € 5.164 o, in alternativa, arresto fino a 6 mesi) oltre alle sanzioni previste dalle leggi in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 758/94).

Domanda D

La normativa si applica a tutti gli adolescenti senza alcuna esclusione.

Domanda E

Vedi *supra*

ARTICOLO 7 § 5

Domanda A

La figura dell'apprendistato, quale speciale rapporto di lavoro, è regolata, oltre che dalle leggi in materia (Legge 19 gennaio 1955, n.25, Legge 24 giugno 1997,n.196, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276), dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e 2 del Regolamento (CEE) del Consiglio del 20 luglio 1993.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita, per le varie categorie professionali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a tre anni.

In virtù dell'art. 37 della Costituzione italiana, il minore ha diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore adulto.

Quanto alla determinazione della retribuzione sussiste un principio di ordine generale riferito alla proporzionalità della retribuzione al dato qualitativo-quantitativo del lavoro e, in ogni caso, tendente ad assicurare la sufficienza economica al lavoratore e alla sua famiglia.

La portata pratica di tale principio è affidata alla contrattazione collettiva e, nei casi residui, alla determinazione del giudice.

Domanda B

Nel corso dell'apprendistato i giovani apprendisti percepiscono, da parte del datore di lavoro, la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che individuano fasce retributive percentualizzate e progressive rispetto a quelle del dipendente qualificato con ordinario contratto di lavoro. La retribuzione viene determinata, con una certa progressione, applicando delle percentuali che vanno dal 70% circa al 90% dei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal 1° semestre al 3° anno di anzianità di servizio. Al termine dell'apprendistato, poi, al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.

ARTICOLO 7 § 6

Domanda A

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

Tuttavia si specifica, rispetto al precedente rapporto, che nel rapporto di lavoro ordinario stipulato con minori, non sussistono in capo all'imprenditore o datore di lavoro obblighi inerenti la formazione. Ne consegue che l'assolvimento del vincolo formativo fino a diciotto anni di età è a carico del lavoratore attraverso la frequenza di corsi appositi o di scuole serali.

Al contrario, nell'esecuzione dei contratti di apprendistato e di contratto di formazione-lavoro – peraltro coinvolgenti la quasi totalità dei minori lavorativi – il versante formativo assume grande rilievo.

Nell'apprendistato, la formazione esterna deve svolgersi con le modalità stabilite dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e deve essere certificata. Il Ministero del Lavoro, con Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, ne ha disciplinato l'organizzazione strutturandola in moduli relativi a due diverse tipologie di contenuti :

- a carattere **professionalizzante**, di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali. In questo modulo sono sviluppate anche le tematiche della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della singola figura professionale;
- a carattere **trasversale**, non attinente alla specifica professione e riguardante i comportamenti relazionali, il recupero eventuale di conoscenze linguistiche e matematiche, le conoscenze organizzative, gestionali ed economiche.

Domanda B

Nel richiamare quanto precedentemente indicato circa le modalità di fruizione della formazione, si fa presente che le ore dedicate alla formazione sono equiparate alle ore di lavoro e sono retribuite in misura analoga.

Domanda C

Le misure descritte si applicano agli adolescenti apprendisti: il contratto di apprendistato costituisce lo strumento più diffuso in Italia per l'assunzione di giovani lavoratori.

Nei confronti degli adolescenti assunti con ordinario contratto di lavoro, invece, non è previsto un obbligo formativo incluso nell'orario di lavoro.

Domanda D

Vedi *supra*.

Domanda E

Oltre a quanto già posto in evidenza nei precedenti paragrafi, si precisa che, in ordine alla effettività delle disposizioni in materia di formazione degli apprendisti, è la legge che stabilisce misure di rafforzamento nella parte in cui dispone che il datore di lavoro inadempiente – per non aver assolto l'obbligo di comunicazione alle strutture formative o

per aver ostacolato la partecipazione dell'apprendista ai corsi formativi – è sanzionabile e perde il diritto alle agevolazioni contributive che supportano lo speciale rapporto di lavoro.

Il relativo quadro di riferimento normativo è:

- legge n. 196/97 (art. 16);
- legge n. 144/99 (art. 68);
- legge n. 263/99 (art.2);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000.

ARTICOLO 7 § 7

Per quanto concerne le osservazioni del Comitato contenute nelle Conclusioni di cui al Ciclo XV-2, Tomo 1, cui le Conclusioni 2002 rimandano, si osserva che:

- l'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce che il prestatore di lavoro, indipendentemente dalla sua età, ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, e che detto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ed è pertanto irrinunciabile.
- L'ipotesi della malattia sopravvenuta durante le ferie, non è regolata direttamente dalla legge, ma da altre fonti:
 - a) la Convenzione OIL 132/70, art. 6, ha stabilito il principio generale secondo cui i periodi di malattia non possono essere calcolati nel periodo feriale;
 - b) la corte Costituzionale ha affermato, in linea di principio, l'effetto sospensorio della malattia sul decorso delle ferie affinché non venga vanificato lo scopo di reintegrare l'energia del lavoratore durante il periodo destinato al riposo (C.Cost. 30/12/87 n. 616);
 - c) Prassi amministrativa e singoli contratti collettivi.

Domanda A/B/C/D

In ordine al principio generale di effettivo recupero delle energie psico-fisiche attraverso il godimento del periodo di ferie minimo stabilito dalla legge o incrementato da disposizioni di natura negoziale, la nuova disciplina sull'orario di lavoro prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, individua un generale principio di irrinunciabilità alla effettiva fruizione, in tal modo comprimendo le pratiche di monetizzazione, ammessa limitatamente al caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recita quanto segue :"*Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolamentazione*".

Il principio della irrinunciabilità delle ferie trova, quindi, consolidamento legislativo, di particolare valenza rispetto alle prestazioni di lavoro rese da soggetti in fase di evoluzione psico-fisica.

Domanda E

L'applicazione della normativa in materia è garantita dall'attività degli organi e delle autorità competenti.

ARTICOLO 7 § 8

Domanda A/D

In base all'articolo 15 della legge n. 977/1967, così come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n.345/99, il termine "notte" indica un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.

Domanda B/E

Fermo restando il divieto generale di adibire i minori al lavoro notturno (art. 15 della legge n. 977/1967), l'art. 17 della legge n. 977/67 stabilisce che la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo *può essere effettuata anche di notte, ma non* [. In ogni caso, l'attività lavorativa non può protrarsi] oltre le ore 24.

Domanda C

Unica eccezione (art. 17 della legge 977/67) è il caso di forza maggiore – purché il minore abbia almeno 16 anni – che ostacola il funzionamento dell'azienda. In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. D'altronde, l'art. 17 consente la deroga "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario" e "purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non siano disponibili lavoratori adulti". Una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto recato dall'art. 15 della stessa legge. In tal caso, oltre alle maggiorazioni retributive, al minore spetta un equivalente periodo di riposo compensativo che deve essere fruito entro tre settimane. Permane la deroga fino alle ore 24 per il lavoro nello spettacolo, esteso ora alle attività a carattere culturale, artistico e sportivo; in tale ipotesi il minore deve godere di un periodo di riposo notturno di almeno quattordici ore consecutive.

Domanda F

L'applicazione della normativa in materia è garantita dall'attività degli organi e delle autorità competenti.

ARTICOLO 7 § 9

Domanda A

Riguardo ai controlli sanitari sui minori il quadro normativo applicabile ha subito una evoluzione in senso integrativo da parte del d.lgs. n. 262 del 2000. Innanzitutto, va precisato che i minori possono essere ammessi al lavoro solo se riconosciuti idonei a seguito di visita medica. Le visite mediche sui minori sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un “medico del Servizio Sanitario Nazionale” (e non, come nella formulazione originaria, necessariamente presso l’azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente) e il giudizio sull’idoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto, oltre che al datore di lavoro e al lavoratore interessato, anche a chi esercita la potestà genitoriale. I minori che, a seguito di visita medica, risultino non più idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Ai minori che svolgono attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo IV, del d.lgs. n. 626 del 1994. In tale caso, quindi, come specificato nella Circolare n. 11 del 17 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro relativa alle visite sanitarie dei minori e degli apprendisti, la sorveglianza sanitaria deve essere esercitata dal medico competente, figura professionale – disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. n. 626 del 1994 – con compiti non limitati alle sole visite precedenti l’assunzione e periodiche ma estese alla gestione del sistema complessivo della sicurezza nell’azienda in collaborazione con il datore di lavoro.

Il decreto legislativo n. 262 del 2000 ha introdotto alcune novità per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 dbA. In particolare, segnaliamo il controllo sanitario (di cui all’art. 44, 1° comma, del d.lgs. n. 277 del 1991) che, per espressa previsione legislativa (comma 9), deve avere una periodicità almeno biennale.

Gli intervalli del controllo sanitario non possono comunque essere superiori ad un anno (comma 10). Pertanto, le visite sui lavoratori adolescenti devono essere svolte ogni due anni se il lep-d è compreso tra 80 e 85 dbA e ogni anno se il lep-d è compreso tra 85 e 90 dbA.

Domanda B

Con riferimento ai controlli medici, si fa presente che, dal punto di vista legislativo, nulla è innovato rispetto al precedente rapporto e pertanto la protezione dei giovani sul lavoro continua ad essere regolamentata dalla legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 (Attuazione della Direttiva 94/33/CE).

Tuttavia, per quanto riguarda le osservazioni contenute nelle conclusioni del Comitato Europeo, si rileva che, in generale, la periodicità della sorveglianza sanitaria è fissata dal medico competente in funzione dell’entità del rischio. Per lavorazioni che comportano esposizione ad agenti chimici, i controlli sanitari avvengono con cadenza annuale, così come stabilito dal predetto decreto legislativo, così come modificato dal D.Lgs. 25 del 2002.

Domanda C

L’applicazione della normativa in materia è garantita dall’attività degli organi e delle autorità competenti.

ARTICOLO 7 § 10

Domanda A

Il d.lgs. n. 345/99, al fine di proteggere la particolare vulnerabilità dei minori sul lavoro, stabilisce quali siano le lavorazioni e i processi ai quali il minore non può essere adibito, operando una ripartizione in due grandi categorie: le mansioni che espongono ad agenti nocivi (fisici, biologici e chimici) e i processi di lavoro il cui svolgimento presenta caratteri di pericolosità per l'incolumità del minore. Alla luce della disciplina attuale, non sono presenti definizioni riguardanti i lavori moralmente dannosi. Tali attività, infatti, non possono essere prese in considerazione, in quanto rientranti nella sfera dell'illecito e perciò sempre perseguite dalla legge. Le uniche forme previste sono relative alla partecipazione ad attività culturali e a spettacoli.

Salvo deroga per motivi didattici o di formazione professionale, e per il tempo necessario alla formazione, gli adolescenti non possono essere adibiti alle lavorazioni, processi o lavori indicati nell'art. 15 del d.lgs. 345/1999, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti, anche in materia di prevenzione e di protezione, e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

E' su questo punto che si sono incentrate prioritariamente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 262/2000. Il nuovo art. 7, comma 2, stabilisce che, in deroga al divieto generale, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I (vedi *supra* – par.2, domanda A) possano essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione, oltre che in aula o in laboratorio, anche in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista (quindi anche all'interno dei locali aziendali) ferme restando le condizioni sopra citate. D'altro lato per avvalersi della deroga, oltre all'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, deve essere ora preventivamente richiesto il parere della competente Azienda Sanitaria Locale, che dovrà verificare il rispetto, da parte del datore di lavoro richiedente, della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Domanda B

Alla luce della normativa vigente non possono configurarsi rapporti di lavoro in cui minori e adolescenti siano esposti al pericolo di danni fisici o morali; in tale caso, si tratterebbe di rapporti lavorativi *contra legem* e per questo perseguitibili.

In caso di infortunio sul lavoro non sono previste particolari misure in favore degli adolescenti, si applica quindi la normativa generale.

Domanda C/D

Nel richiamare quanto già esposto nel precedente rapporto, con la legge n. 285/1997 concernente "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", è stato istituito il **Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**. Tale fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente

più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Sono compresi servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali; progetti di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, azioni per il sostegno alle famiglie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia.

Le Regioni definiscono ogni tre anni gli ambiti di intervento e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Accanto al Fondo sono stati istituiti, con la legge n. 451/1997, altri due importanti elementi: la **Commissione parlamentare per l'infanzia** e l'**Osservatorio Nazionale per l'infanzia**. La prima ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di tali soggetti in età evolutiva e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti assieme alle forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte da amministrazioni centrali, Regioni, amministrazioni locali, associazioni, ordini professionali e organizzazioni non governative che si occupano di infanzia.

L'Osservatorio si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, che raccoglie, elabora, analizza e diffonde i dati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Frutto del raccordo tra tutti i soggetti rappresentanti all'interno dell'Osservatorio è l'elaborazione del **Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva** che, dopo essere stato approvato, viene attuato dal Governo italiano.

Per la prevenzione del disagio adolescenziale, al di là delle competenze proprie del Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, a livello locale, nell'ambito degli interventi di carattere sociale realizzati da enti locali e terzo settore, sono stati promossi progetti quali, ad esempio, gli "Spazi Giovani" nei luoghi di aggregazione spontanea, orientati alla prevenzione, informazione ed educazione sanitaria in cui sono privilegiati interventi a carattere psicologico e formativo. Come emerso dall'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 285/97 – anno 2002 – molti sono stati i progetti realizzati dedicati all'area dei servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero (art. 6 della legge) ed ai servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero in istituto dei minori (art. 4 della legge).

Si segnalano, inoltre, fra le azioni intraprese da altre amministrazioni, i progetti in favore dell’adolescenza del Ministero dell’Istruzione.

- La “cittadinanza attiva” è stata attuata attraverso la promozione della conoscenza da parte degli studenti dello Statuto degli studenti della scuola secondaria e delle Consulte provinciali degli studenti, il sostegno e la valorizzazione dei luoghi di aggregazione giovanile spontanea, la promozione dell’educazione itinerante (educatori di strada), la promozione della messa in rete dei servizi scolastici ed extra-scolastici e delle risorse sul territorio, la promozione di strumenti di partecipazione quali lo statuto cittadino degli adolescenti, i referendum consultivi locali, la conferenza annuale cittadina sull’adolescenza, i patti per l’uso del territorio.
- Con la riforma del sistema scolastico si è realizzato un sistema formativo integrato che comprende scuola, formazione professionale e lavoro. Per l’avvio al mondo del lavoro, è stata assicurata la disponibilità di strutture di conoscenza e di informazione nell’ambito di un sistema di crediti didattici e formativi.
- In ambito scolastico sono state ampliate le finalità e la metodologia dell’educazione alla salute anche attraverso un coordinamento con i servizi che operano nella scuola (quali i Sert, i servizi di salute mentale, la riabilitazione dell’età evolutiva, la pediatria di comunità).
- Si è operato per ridurre l’abbandono scolastico, per estendere e sostenere corsi di recupero per i giovani che intendano riprendere la formazione scolastica e potenziare le opportunità formative per i minori prosciolti dall’obbligo scolastico, ma con alle spalle un’esperienza scolastica sofferente e mortificata.
- Sono monitorate le situazioni di disagio giovanile ed è stata effettuata una formazione specifica degli insegnanti rispetto a tale fenomeno.

Per quanto attiene l’ambito giudiziario, si ritiene opportuno segnalare l’incremento degli interventi di risocializzazione, anche attraverso l’esperienza della mediazione penale, nei confronti dei giovani coinvolti in comportamenti penalmente rilevanti.

Tra le iniziative intraprese per la protezione dei bambini e degli adolescenti, ricordiamo l’istituzione del Comitato Interministeriale “CICLOPE” che vede al suo interno i rappresentanti di 11 amministrazioni e la partecipazione, mediante audizione delle Organizzazioni non governative e delle associazioni che operano nel campo dello sfruttamento e dell’abuso sessuale. Il Comitato ha elaborato un primo Piano di Azione per il contrasto della pedofilia, ponendo come primo obiettivo la costituzione di un “Osservatorio” per l’acquisizione di dati. Contro le violenze sessuali di cui sono vittime i minori è stata realizzata, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 269/98, un’intensa attività di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione, l’assistenza anche in sede legale e la tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale. Per la prevenzione del fenomeno si è incrementata l’azione dei nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso le questure e la collaborazione con analoghi organismi esistenti negli altri Paesi europei. Gli Uffici per i Minori, istituiti presso le Divisioni Anticrimine delle Questure sono stati incaricati di acquisire sia le informazioni concernenti le indagini

condotte in materia da tutti gli organismi investigativi della provincia di riferimento, sia le notizie relative alle iniziative di carattere preventivo assunte da Enti pubblici e privati. Gli Uffici hanno anche il compito di coordinare le informazioni in ambito internazionale attraverso l'Interpol, l'Unità Nazionale Europol e la Divisione S.I.R.E.N.E.

Nel settembre 2001 il Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con apposita circolare, ha rinnovato l'invito ai Prefetti ad assumere iniziative e ha inviato loro materiali informativi sugli aspetti normativi e consulenziali inerenti la pedofilia.

Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato istituito il Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni competente a svolgere funzioni di controllo, monitoraggio, indagine, prevenzione e repressione dei reati nel settore delle telecomunicazioni, ivi incluso anche reati connessi alla diffusione, sulla rete Internet, di materiale a contenuto pedo-pornografico o comunque derivante da condotte di sfruttamento sessuale dei minori. Il Servizio tramite le proprie diramazioni territoriali effettua – quotidianamente nell'intero arco delle 24 ore – il monitoraggio della Rete Internet al fine di individuare siti e pagine web a contenuto pedo-pornografico.

Per quanto riguarda i maltrattamenti e gli abusi nei confronti dei minori, il Ministero dell'Interno ha proceduto al reperimento dei dati relativi al fenomeno e alla mappatura dei servizi e delle risorse disponibili per gli interventi di prevenzione e di contrasto, attraverso le informazioni acquisite dagli Uffici Minori realizzando, quindi, una banca dati in cui vengono riportate, oltre al numero, tutte le caratteristiche riguardanti i minori vittime di violenze sessuali (età, sesso, rapporto con l'autore, ecc...). Tale *database* consente di disporre di dati cosiddetti "operativi", con cui tracciare i trend delle fenomenologie in questione e orientare le iniziative anticrimine.

E' stata, inoltre, continuamente monitorata l'applicazione della Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" e presentati rapporti annuali al Parlamento. Ricordiamo inoltre che la Legge n. 154 del 05/04/2001 sulle "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha modificato il codice di procedura penale, introducendo la previsione legislativa dell'allontanamento del coniuge o di altro convivente che rechi grave pregiudizio all'incolumità dei familiari.

Per iniziativa degli Uffici giudiziari dei Tribunali per i minorenni, delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni e delle Procure presso i tribunali Ordinari Penali, sono stati stipulati protocolli di intesa sulle procedure di indagine a tutela e protezione del minore.

Si segnala, inoltre che anche a livello delle amministrazioni regionali sono state avviate iniziative di coordinamento svolte dalle amministrazioni regionali con l'individuazione di linee guida, indirizzi e orientamenti di intervento.

In molte città si sono svolte riunioni interistituzionali cui hanno preso parte rappresentanti dell'Autorità giudiziaria, delle forze dell'Ordine, degli Enti locali, Comuni, Province e Regioni, della Scuola, dell'Università, dei servizi sociosanitari e dell'Associazionismo. Tra le varie iniziative assunte vi sono la creazione di comitati tecnici ristretti, di gruppi di lavoro sulla pedofilia e l'abuso sessuale, la definizione e successiva stipula di protocolli d'intesa sulle procedure di tutela e protezione dei minori. Con la Circolare n. 3 del

febbraio 2002, il Dipartimento ha ulteriormente confermato la volontà di allargare le esperienze territoriali di coordinamento.

Si sono realizzate campagne di sensibilizzazione e di formazione specifica sia sul turismo sessuale che sui temi del maltrattamento, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale.

Tali iniziative sono state promosse in special modo da Organizzazioni non governative e da associazioni impegnate in prima linea contro lo sfruttamento sessuale dei minori e realizzate anche grazie ai contributi dell'UE (programmi di iniziativa comunitaria quali Daphne e Stop), del Governo centrale e degli Enti Locali.

Il 19 aprile 2001 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica sicurezza ed il Comitato italiano per l'UNICEF per la realizzazione di progetti comuni a tutela dell'infanzia. In particolare, l'accordo prevede una serie di iniziative congiunte per dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Per avviare una formazione specifica di concerto tra i vari Ministeri nei confronti di professionisti che hanno particolari rapporti con l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale hanno approvato, in data 6 aprile 2001, il "Documento di indirizzo per la formazione in materia d'abuso e maltrattamento dell'infanzia" (ex art. 17, legge 269/98), che è stato successivamente (26 aprile 2001) approvato e diffuso.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Centro nazionale di documentazione nel settembre 2002 hanno organizzato il seminario nazionale di studio "La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza: le politiche e i servizi di promozione e tutela, l'ascolto del minore e il lavoro di rete".

Si è avviata la riqualificazione del sistema delle accoglienze residenziali per i minori attraverso la fissazione di standard e linee operative.

E' stata sostenuta l'attivazione di servizi ed il loro potenziamento attraverso l'adozione di interventi socio-sanitari e socio-educativi con équipe territoriali di raccordo specializzate.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 - "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" – sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria, frutto di un accordo stipulato tra il Governo e le Regioni in materia sanitaria. Tra le prestazioni di assistenza garantite dal servizio sanitario nazionale sono state inserite anche forme direttamente riconducibili all'assistenza nei casi di violenza all'infanzia.

Sempre in relazione a questo tema, è opportuno segnalare che è in corso un progetto sperimentale finalizzato alla creazione di un registro nazionale dei minori vittime di trascuratezza, maltrattamenti e/o abuso sessuale segnalati e/o presi in carico dai servizi sociali. Questo progetto nasce dalle riflessioni diffuse tra gli operatori circa la mancanza di dati esaustivi sulla fenomenologia della violenza all'infanzia a livello sia nazionale che locale. La costituzione di un registro consentirebbe di tenere sotto osservazione il fenomeno sia per correlarne le dimensioni con l'efficacia dei programmi sia per dare forma adeguata alla programmazione degli investimenti in termini di risorse economiche e professionali, sia per raccogliere informazioni utili alla definizione di strategie di prevenzione. La ricerca, che si concluderà entro il 2004, procederà in un ambito di collaborazione con le Regioni e con alcuni servizi sociosanitari territoriali, scelti come unità campione per la fase di sperimentazione.

Sempre in via sperimentale, è stato adottato il servizio 114, numero gratuito di soccorso per i minori, attivato di concerto tra il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In relazione ai dati relativi al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, si riporta, in forma sintetica, quanto contenuto nel volume 27 dei Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, "Uscire dal silenzio", che contiene la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 269/98 per il biennio 2000-2001. Attualmente il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta provvedendo all'elaborazione della relazione sullo stato di attuazione della legge n. 269/98 per gli anni successivi.

In tema di sfruttamento dei minori sul lavoro si è proseguita la lotta contro le forme più intollerabili di lavoro minorile e contro il lavoro nero degli adolescenti attuando un'azione sinergica tra Ispettorati di Lavoro, Pubblica Sicurezza, insegnanti e società civile tutta.

In particolare si richiamano qui di seguito i principali interventi e misure attuati a tale scopo:

- sono stati promossi programmi di sostegno alla frequenza scolastica, con la previsione di forme flessibili di rientro a scuola e percorsi di formazione mirati, con metodi e forme di apprendimento che possano vincere l'atteggiamento di scarsa motivazione dei ragazzi che hanno sperimentato insuccessi scolastici;
- è stato riformulato un sistema formativo flessibile che consenta processi di sinergia tra scuola e lavoro e/o esperienze di alternanza scuola-lavoro nel ciclo secondario;
- sono state promosse campagne di informazione per la promozione della formazione in seguito anche all'entrata in vigore del D.P.R. n. 257/2000 sull'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, e della riforma della legge n. 53/2003 sulla riforma della scuola;
- è stata sostenuta l'autonomia scolastica, che permette di far fronte alle diversità del fenomeno nei differenti territori e la formazione degli operatori dei vari settori (ispettori del lavoro, assistenti sociali, educatori, insegnanti, ma anche degli agenti di pubblica sicurezza);
- è stato predisposto un tavolo tecnico fra amministrazioni centrali e locali per la stesura di un Protocollo di intesa per il coordinamento nell'attuazione di misure ed azioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile ed alla dispersione scolastica;
- è stato attuato un rafforzamento dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro.